



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Lionello Rossino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5699/2014 promossa da:

SRL,in persona del legale rappresentante pro tempore
,con sede in Parma via Alfred Bernhard Nobel 2/a , con il patrocinio dell'avv. **[]**
e dell'Avv. **[]** elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale
di Rimini

IL CASO
contro
SRL UNIPERSONALE con sede in []
del legale rappresentante [] con il patrocinio dell'avv **[]**
domiciliata in Rimini via Gambalunga 102 presso lo studio del difensore predetto

OPPONENTE

[] /a,in person
[], elettivamente

OPPOSTA

CONCLUSIONI

La società opponente ha concluso come da foglio depositato il 29 giugno 2015;
SRL UNIPERSONALE ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

SRL. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3804/2014 emesso del
22 luglio 2014 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di SRL.
UNIPERSONALE, della somma di € 132.300,88, con gli interessi moratori di cui al d.lgs.
231/2002,in relazione a credito ceduto alla società opposta da SRL,trovante
fondamento in contratto di appalto intercorso tra quest'ultima ed essa opponente, e delle spese della
procedura di ingiunzione liquidate in 2492,00 Euro,oltre IVA e CPA.

SRL. ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità e/ o
l'improponibilità della domanda proposta da SRL,essendo la controversia devoluta
alla cognizione di Collegio Arbitrale,in forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto di
appalto intercorso tra essa opponente e s.r.l. ,costituente la fonte del credito
ceduto da quest'ultima a SRL UNIPERSONALE ed azionato dalla società
opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo dal quale ha preso avvio la presente controversia.
Si è costituita in giudizio la società SRL UNIPERSONALE ed ha aderito
all'eccezione della quale si è dato conto.

Osserva il Giudicante che ,nel contratto che ha dato origine al credito azionato in via monitoria (documento 2 di parte opponente),risulta contenuta clausola compromissoria(la clausola 40),con la quale è stato previsto” *La decisione in ordine a qualunque controversia tra le parti in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto verrà demandata ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, competente a giudicare in via esclusiva, che giudicherà secondo diritto ed in modo rituale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.”.*

La clausola ora riportata deve considerarsi operativa in relazione alla presente controversia.

In proposito,va ricordato che la Suprema Corte ha statuito che il cessionario di un credito, nascente da un contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto. Quest’ultimo, per contro, può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore, ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo (da ultimo Cass. Sez. VI, ordinanza n. 29261/2011, Cass. Sez. II, sentenza n. 24681/2006; Cass. SS. UU., sentenza n. 12616/1998).

Deve,peraltro,essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto,atteso che la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria risulta devoluta a collegio arbitrale.

La causa dovrà ,pertanto,proseguire dinanzi al nominando Collegio Arbitrale.

Sul punto , è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale,con sentenza n.223 del 19 luglio 2013, ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819 *ter*, comma 2, c.p.c., nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c. Ad avviso della Corte, infatti, *“l’errore compiuto dall’attore nell’individuare come competente il giudice piuttosto che l’arbitro non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, dall’organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite, mentre la norma censurata, non consentendo l’applicabilità dell’art. 50 c.p.c., impedisce che la causa possa proseguire davanti all’arbitro o al giudice competenti e conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda”.*

Nel caso che ci occupa,va solo dato atto che opponente e opposta hanno già avviato il procedimento di nomina degli arbitri(vedi documentazione in atti)

Le spese devono seguire la soccombenza,non ravvisandosi ragioni giustificative della compensazione invocata dalla società opposta..

Al riguardo ,è sufficiente precisare che la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 808 c.p.c. nella parte in cui prevede che, nel caso di cessione di un credito nascente da un contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria, possa avvalersi di tale clausola solo il debitore ceduto e non anche il cessionario. La diversità di trattamento, ad avviso della Suprema Corte, è giustificata dalla differente situazione dei due soggetti.La clausola compromissoria rientra ,invero, tra le eccezioni opponibili all’originario creditore e ,dunque, diversamente opinando, il debitore ceduto vedrebbe menomata la sua posizione contrattuale in forza di un accordo di cui non è stato parte (Cass. Sez. I, sentenza n. 6809/2007).

Avuto riguardo al valore della controversia (€ 123.300,88) e ai parametri di cui all’art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, il compenso di avvocato può essere liquidato in € 6.005,00 (€ 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 2.025,00 per la fase decisoria).

Il compenso relativo alla fase decisoria è stato liquidato nel minimo, in ragione dell’adesione della opposta all’eccezione pregiudiziale sollevata dalla opponente, che ha ridimensionato l’attività difensiva di quest’ultima, in relazione alla fase processuale predetta.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n.55, spetta, poi, a SRL il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso liquidato.

All’opponente va riconosciuta, per spese vive, l’ulteriore somma di € 416,57.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa:
Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 3804/2014, emesso dal Tribunale di Rimini in data 22 luglio 2014 ,in favore di SRL UNIPERSONALE e nei confronti di

SRL, per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione di collegio arbitrale;

Rimette le parti dinanzi al nominando collegio arbitrale, dando atto che opponente e opposta hanno già avviato il procedimento di nomina degli arbitri;

Condanna la società SRL UNIPERSONALE a rimborsare a SRL. le spese di lite liquidate in € 6.421,57 di cui € 416,57 per esborsi ed € 6.005,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Rimini il 17 dicembre 2015

IL GIUDICE
Dott. Rosario Lionello ROSSINO

IL CASO.it